

N. 4207/2010 Ruolo Generale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato in data 25 novembre 2010

da

TIZIO, nato il (omissis) a (omissis) e residente a (omissis), rappresentato e difeso, per mandato a margine del predetto atto di citazione e giusta delibera del Consiglio dell'Ordine di Pordenone del (omissis) di ammissione al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, dall'avv. Caio e presso il suo studio in (omissis) elettivamente domiciliato

- attore -

contro

SEMPRONIO e MEVIO, entrambi nati a (omissis) il (omissis) e residenti a (omissis),

- convenuti contumaci -

Oggetto: revocazione di donazione per ingratitudine ex art. 801 c.c..

Causa iscritta a ruolo in data (omissis) e trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del (omissis).

CONCLUSIONI

Per l'attore: come da foglio allegato al verbale d'udienza del (omissis):

“Nel merito

- Dichiarare la revocazione della donazione del (omissis) a rogito del Notaio (omissis), N. (omissis) Rep., trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di (omissis) il (omissis), ai sensi dell’art. 801 c.c., per ingratitudine dei donatari, sussistendone i presupposti;
- Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari, con esonero da ogni responsabilità, le conseguenti trascrizioni e/o vulture e/o provvedimento a seguito della pronuncia
- Spese rifuse nei confronti di entrambi i convenuti”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

TIZIO, nell’evocare avanti al Tribunale di Pordenone i figli SEMPRONIO e MEVIO, ha chiesto la revocazione ai sensi dell’art. 801 c.c. dell’atto di data (omissis) a rogito del notaio prof. (omissis) di (omissis), con cui, riservando l’usufrutto vitalizio a sé ed in via successiva a Tarquinia, madre naturale dei convenuti, aveva donato in parti uguali ai medesimi convenuti la nuda proprietà di una casetta d’abitazione sita in (omissis), composta di tre vani ed accessori, tra piano terra e primo piano, con annessi ripostiglio e tettoia, e con adiacente terreno della complessiva superficie catastale di Ha. (omissis).

La domanda merita accoglimento.

Invero, secondo quanto subito si chiarirà, l’attore ha provato il fondamento della pretesa qui azionata attraverso la documentazione dallo stesso offerta in comunicazione, tenuto, vieppiù, conto della mancata comparizione dei convenuti a rendere il disposto interpello (circa la *ficta confessio* vedasi, per tutte, Cassazione civile, sez. lavoro, 31 di-

cembre 2009 n. 28293, secondo cui, qualora, così come è avvenuto nella specie, venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292 comma 1° c.p.c., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per detto incombenza senza giustificato motivo il Giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo).

All'esito della svolta attività istruttoria, è, in particolare, emerso che:

- nel febbraio 2008 entrambi i convenuti sono stati sottoposti alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, poi sostituita con la misura dell'allontanamento dalla casa familiare, per i reati di maltrattamenti e violazione di domicilio aggravata commessi ai danni del di loro padre (cfr. allegati 7 e 8 del fascicolo di parte dell'attore);
- nel luglio 2008, a seguito di ulteriori aggressioni subite dall'odierno attore, SEMPRONIO e MEVIO sono stati nuovamente sottoposti alla carcerazione preventiva, sostituita nell'agosto 2008 con l'allontanamento dalla casa familiare (*ibidem* allegati 9 e 10);
- i convenuti, rimasti a vivere presso l'abitazione di Caneva, pur avendone il padre conservato l'usufrutto, hanno mantenuto tale abitazione in pessimo stato, abbandonando finanche in giardino cinque vetture, una roulotte ed una vespa da rottamare (*ib.* allegato 11);
- nell'anno 2010, in tre distinte occasioni, il figlio SEMPRONIO ha ingiuriato, minacciato ed aggredito fisicamente il padre, tanto da costringere quest'ultimo ad avvalersi delle cure dei sanitari del Nosocomio di (omis-

sis) (*ib.* allegati 3, 4, 5 e 6), fatti per cui nel settembre 2011 il ragazzo si è visto applicare con decreto penale di condanna la pena di € (omissis) di multa, in sostituzione di mesi (omissis) e giorni (omissis) di (omissis) (cfr. allegato 1 prodotto all'udienza del (omissis)).

Le aggressioni fisiche, le pesanti minacce e le ingiurie per i più futili motivi ai danni di TIZIO sono, peraltro, proseguite, senza sostanziale soluzione di continuità, nel corso di tutto il presente processo, come puntualmente documentato dall'attore (cfr. le successive querele da questi sporte nell'anno 2011, dimesse all'udienza del 21 settembre 2011).

Del resto, i convenuti, rimasti contumaci, non hanno, come si è più sopra specificato, inteso comparire neppure all'udienza del 17 gennaio 2012 al fine di rendere l'interrogatorio formale loro deferito.

Non resta, pertanto, che richiamare il consolidato insegnamento della Suprema Corte (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 2011 n. 7487), che ha chiarito che l'ingiuria grave richiesta, *ex art.* 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l'individuazione del bene leso, tuttavia si distacca dalle previsioni degli artt. 594 e 595 c.p. e consiste in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva.

L'ingiuria grave (come precisato da Cassazione civile, sez. II, 24 giugno 2008 n. 17188) deve essere allora caratterizzata dalla manife-

stazione, nel comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero, invece, improntarne l'atteggiamento.

Detto altrimenti, il presupposto in parola (cfr. Cassazione civile, sez. II, 28 agosto 1997 n. 8165) risulta connesso ad una valutazione sociale ed etica del comportamento, rivolto contro la sfera morale e spirituale del donante in modo diretto ed esplicito, secondo manifestazioni e connotazioni di gravità e di potenzialità offensiva non soltanto oggettive, ma anche e soprattutto disvelanti un reale e perdurante sentimento di avversione, espressione di una ingratitudine verso il beneficiario tale da ripugnare alla coscienza comune (nella specie, la corte di merito aveva ravvisato, nel comportamento del donatario, gli estremi dell'ingratitudine per avere questi più volte gravemente ingiuriato la donante rivolgendole l'appellativo di "puttana", "delinquente", "disgraziata", "disonesta", e per averla minacciata di morte e di prenderla a calci, anche come reazione al rifiuto della predetta di rendere disponibile l'oggetto della donazione alla scadenza prevista. La S.C., nel confermare tale decisione, ha affermato il principio di diritto di cui in massima).

Per l'effetto, la domanda va, quindi, accolta.

Le spese, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi suggeriti dal DM n. 140/2012, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe,

così provvede:

- 1) in accoglimento della domanda proposta dall'attore TIZIO, dichiara la revocazione, ai sensi dell'art. 801 c.c., per ingratitudine dei donatari della donazione del (omissis) a rogito del notaio (omissis) Repertorio n. (omissis), Raccolta n. (omissis), trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di (omissis) il (omissis) n. (omissis) di Registro Generale, n. (omissis) di Registro Particolare;
- 2) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, con esonero da ogni responsabilità, le conseguenti trascrizioni e/o volture e/o ogni provvedimento connesso;
- 3) condanna i convenuti SEMPRONIO e MEVIO, in via fra di loro solidale, alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attore TIZIO, che liquida in € (omissis) per compenso professionale, oltre IVA e CNA come per legge.

Così deciso in Pordenone il 25 marzo 2014.

Il Giudice

Dr.ssa Maria Paola Costa
